

27 FEBBRAIO 1997

CIRCOLARE N° 9/97 1A7 66 qu.

11:protocol



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

DIREZ. CENTR. A.G.E. PERSONALE
Servizio Relazioni Industriali

1941

Roma, li

27 FEB. 1997

Ai Sigg. Direttori Centrali

S E D E

Ai Sigg. Dirigenti i Compartimenti
della Viabilità e gli Uffici
Speciali

LORO SEDI

Ai Sigg. Capi degli Uffici Speciali

LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali

S E D E

OGGETTO: Protocolli d'intesa su indennità di rischio e modalità di effettuazione della turnazione -

Si trasmettono per opportuna conoscenza le copie dei protocolli d'intesa, siglati in data 14.2.1997 con le Organizzazioni Sindacali, relativamente alla determinazione delle categorie di personale avente diritto alla corresponsione delle indennità di rischio e di meccanografico di cui all'art. 82 del C.C.N.L. ed all'individuazione dei criteri che sono a base delle attività strutturate in turni.

Nel sottolineare che nel protocollo che disciplina le prestazioni soggette a rischio viene anche determinata la relativa indennità che decorre dal 1° maggio del 1996, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul punto 6) dello stesso protocollo che impegna l'Ente alla corresponsione entro il mese di maggio del corrente anno delle competenze già maturate.

In ordine alle determinazioni assunte sulle attività soggette a turno, si chiarisce che le relative indennità, fissate dall'art. 77 del C.C.N.L., vanno corrisposte al dipendente a compenso del disagio nello svolgimento della propria attività lavorativa avente le caratteristiche previste dal punto 1) del relativo protocollo d'intesa. Pertanto, deve essere retribuito l'intero periodo di svolgimento della turnazione, ivi compresi i casi in cui, nell'articolazione del turno, vi siano comprese anche prestazioni coincidenti con l'orario normale di servizio.

./.

La determinazione dei servizi soggetti a turno, fermi restando i principi fissati nel protocollo d'intesa, va effettuata in sede di contrattazione decentrata.

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. a portare quanto sopra a conoscenza del personale, e a dare attuazione a quanto concordato con particolare riferimento all'osservanza dei tempi di pagamento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Capo del Personale

Dott. Carlo SGANDURRA



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 14/2/1997 in una sala della Direzione Generale dell'Ente Nazionale per le Strade ANAS, si sono incontrati il Direttore Centrale Capo del personale Dott. Carlo Sgandurra, il responsabile del Servizio relazioni industriali Dott. Francesco Rapisarda, in rappresentanza dell'Ente, ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, i quali, in riferimento al rinvio di cui all'art. 82 del CCNL medesimo circa la indennità di rischio e meccanografica, concordano quanto segue:

1. Le parti si impegnano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ad individuare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'Ente si impegna ad adottare, con l'osservanza delle disposizioni scaturenti dal combinato disposto dei Decreti Legislativi 626/94 e 242/96, le misure necessarie per la tutela dei lavoratori.
2. In ordine all'individuazione delle attività comportanti rischio, prestate dal personale dipendente, si individuano le seguenti categorie aventi diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art.82 del CCNL:
 - a) I capi cantonieri, i cantonieri e gli operai adibiti in modo diretto e continuativo all'esercizio delle attività istituzionali di controllo e di manutenzione;
 - b) Gli operai conducenti di mezzi meccanici, adibiti allo sgombrò neve, allo sfalcio erba, al trasporto di materiale (sale, sabbia, ghiaia, pietrisco, bitume ecc.);
 - c) Personale di esercizio adibito agli impianti di produzione di conglomerati bituminosi con pietrisco;
 - d) Personale adibito in modo diretto e continuativo agli autoparchi ed officine;
 - e) Addetti al magazzino massa vestiario;
 - f) Personale adibito in modo diretto e continuativo alla conduzione di automezzi di servizio destinati al trasporto di persone;
 - g) Personale addetto in modo diretto e continuativo alla sorveglianza degli edifici e degli impianti;
 - h) Personale addetto in modo diretto e continuativo al ciclostile o alle macchine fotocopiatrici;
 - i) Personale diretto in modo diretto e continuativo al laboratorio leganti carburanti (bitumi);
 - j) Personale addetto in modo diretto e continuativo al laboratorio pavimentazione;

- k) Personale addetto in modo diretto e continuativo al laboratorio prove da campo;
- l) Personale addetto in modo diretto e continuativo al laboratorio materiali lapidei;
- m) Personale addetto in modo diretto e continuativo al laboratorio geolitologico;
- n) Personale addetto in modo diretto e continuativo al laboratorio terre;
- o) Personale addetto in modo diretto e continuativo al laboratorio impasti calcestruzzi;
- p) Personale adibito in modo diretto e continuativo al laboratorio chimico segnaletico stradale;
- q) Personale addetto ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, nonché il personale che utilizza una attrezzatura di video terminale o videoscrittura in modo sistematico ed abituale, secondo quanto previsto dall'art. 54 del Decreto L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- r) Personale adibito in modo continuativo a centraline telefoniche o sale radio;
- s) Personale che, in forza di legge o di provvedimento formale è addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento.

3) Al personale addetto alle mansioni contrassegnate con le lettere dalla a) alla r) verrà corrisposta l'indennità prevista dall'art. 82 del CCNL il cui ammontare viene determinato nella misura individuale lorda di £.2.400 al giorno per le giornate di effettiva presenza, infortunio sul lavoro, malattie derivanti da infortunio e malattie professionali. Mentre l'indennità di maneggio valori di cui alla lettera s) del presente protocollo rimane fissata, così come indicato nell'art. 82 del CCNL., in £.39.000 mensili.

- 4) L'indennità di rischio non può essere corrisposta al personale che svolge le predette mansioni non con carattere di continuità, ma in modo occasionale o saltuario.
- 5) Le indennità di rischio e di maneggio valori vengono come sopra rideterminati a decorrere dal 1/5/1996.
- 6) L'Ente si impegna a corrispondere entro il mese di maggio del corrente anno le competenze già maturate alla data del presente accordo.

Roma li 14/2/1997

Per le OO.SS.

FITCISL *Luigi...*
 UIL ANAS *Mazzilli*
 CISAL-SAD *Reff.*
 FILI CGIL *Dario De Cesare*
 SYALAL-COMFAL *Ilottino*

per l'Ente

Alleg.

Francesco Profiroli

10 - UGL: Paris



PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 14 febbraio 1997 in una sala della Direzione Generale dell'Ente Nazionale per le Strade ANAS, si sono incontrati il Direttore Centrale Capo del personale Dott. Carlo Sgandurra, il responsabile del Servizio relazioni industriali Dott. Francesco Rapisarda, in rappresentanza dell'Ente, ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, i quali, in riferimento al rinvio di cui all'art. 23 del CCNL medesimo circa la turnazione, concordano quanto segue:

1. In linea con quanto previsto dalla Direttiva 93/104/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 23/11/1993 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro; e fermo restando i principi stabiliti dai punti a - b - c - del comma 2 dell'Art.23, del CCNL si definisce "lavoro a turni" qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane.
2. A fronte della prestazione lavorativa avente le predette caratteristiche, spetta al lavoratore, a compenso del disagio nello svolgimento della propria attività lavorativa a turni regolari periodici l'indennità di turno nelle misure determinate dall'art. 77 del CCNL.
3. Le parti concordano che nell'organizzazione del lavoro secondo certi ritmi si tenga conto, ~~anche~~ ^{anche} nello spirito della menzionata Direttiva CEE, dell'adeguamento del lavoro all'essere umano, segnatamente per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo, a seconda del tipo di attività e delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in particolare per quanto riguarda le pause durante l'orario di lavoro.
4. Nel rispetto dei principi generali della protezione e della sicurezza e della salute dei lavoratori, per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di custodi guardiani o portinai fattorini uscieri ed inservienti, le parti convengono sulla possibilità che accordi conclusi in sede decentrata possano derogare in ordine al superamento del limite di otto ore dell'orario dei lavoratori notturni, demandandone

l'applicazione pratica agli appositi accordi conclusi in sede decentrata tra l'Ente e le rappresentanze sindacali.

5. L'Ente per garantire la massima efficienza e continuità nell'erogazione delle prestazioni lavorative e per limitare l'uso del lavoro straordinario può, per particolari servizi per i quali vi sia esigenza di continuità, disporre prestazioni di lavoro che vengono effettuate con cadenza regolare periodica sulla base di appositi turni orari di servizio prestabiliti.
6. Fermo restando che l'individuazione dei servizi che vanno strutturati su turni va effettuata in sede di contrattazione decentrata, a titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni servizi che per loro natura si possono organizzare con cicli lavorativi articolati in turni:
- Servizio di sorveglianza a cura del personale d'esercizio in relazione alle caratteristiche della rete viabile;
 - Servizio di sgombroneve o pronto intervento;
 - Servizi di guardiania;
 - Servizio di portierato;
 - Servizio di autoparco;
 - Servizio di centralino telefonico;
 - Uffici di segreteria dell'Amministratore, dei Direttori Centrali e dei Dirigenti i Compartimenti;
 - Servizio espletato presso il CIISS;
 - Servizio di identificazione e passi;
 - Unità operative di coordinamento;
 - Unità di crisi in caso di calamità naturali e di operazioni di protezione civile;
 - Servizi presso i centri di elaborazione dati e prove materiali, soprattutto in relazione a quelle lavorazioni che, per la loro complessità, delicatezza, pericolosità e durata, necessitano di una continuità nella prestazione fino al completamento della intera procedura.
7. I lavoratori applicati in servizi notturni, costanti o articolati in turni, i quali, a seguito di accertamento sanitario siano stati riconosciuti incompatibili con lo svolgimento del turno notturno, dovranno essere adibiti ad un lavoro diurno cui essi siano idonei.
8. A norma di quanto stabilito dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, si conviene che i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

9. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente protocollo d'intesa, si fa riferimento a quanto disposto dal CCNL e dalla normativa in vigore.

PER L'ENTE

Francesco Defina

PER LE OO.SS.

UIL-ANAS

Marelli

CGIL

ffu

FIT CISL

Roberto Indurro

CISAL-SAMA

ffu

FILT CGIL

Luigi De Cecco

SNALA-CONFAL

Roberto

UGL

: faye